COMUNE DI NOTARESCO
(Provincia di TERAMO)
Via Castello n.6

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 37 Del 30-04-2016

Oggetto: Aggiornamento programmazione triennale del fabbisogno del personale e approvazione nuova dotazione organica e piano occupazionale

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 19:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte presentate.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

DI BONAVENTURA DIEGO	**SINDACO**	**P**
Saccomandi Sandro	**ASSESSORE**	**P**
Di Gianvittorio Antonio	**ASSESSORE**	**P**
Speziale Antonina	**ASSESSORE**	**P**
Cipollina Franca	**ASSESSORE**	**P**

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor DI BONAVENTURA DIEGO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO Signor Zanieri Stefano.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente eseguibile	Sì

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi del D.LGS 267/2000 :

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.Lgs. n. 267/2000 e dal d.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visti in particolare:

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:
  1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- l'articolo 6, commi 1, 3, 4, 4-*bis* e 6, del d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:
  1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.
  3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.
  4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. …omissis…..
  4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti
  6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.
- l'articolo 89, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita:
  1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai princìpi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.
3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente..
4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

Richiamato inoltre l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.
4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- ☐ pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- ☐ i vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di stabilità interno;
- ☐ tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisgono di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

Visto l'articolo 1, commi 557, 557-*bis*, 557-*ter* e 557-*quater* della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti a patto di stabilità, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "*assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti*

ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali" (comma 557);

- costituiscono spese di personale anche quelle "*sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente*" (comma 557-*bis*);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-*ter*);
- a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge (comma 557-quater).

Visto l'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ss. mm. e ii. il quale testualmente recita:

Art. 9. *Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico*

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonchè per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per

le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

Visto l'art.14, commi 2 e 3 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito in L. n.89/2014 il quale testualmente recita:

2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.
3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.

Visto, in particolare, l'art. 1, c. 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208 che recita: "228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al **25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.** In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 [268], convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018."

Visti inoltre:
- l'articolo 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "*Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere e' fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è*

abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo."
- l'articolo 3, comma 5-quater, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "*Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente e' pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1º gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015."*
- l'articolo 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "*I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo."*

Vista la determinazione del responsabile del servizio finanziario/personale con la quale è stata effettuata una ricognizione delle spese di personale 2015 e quantificato il limite di spesa di personale per l'anno 2016;

Vista inoltre la determinazione del responsabile del servizio finanziario/personale con la quale sono stati quantificati i limiti di spesa per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e s.m.e i.;

Dato atto altresì che, pur demandando all'autonomia di ciascun ente l'individuazione delle azioni da adottare per ridurre la spesa di personale, il comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 individua tre ambiti prioritari di intervento, ovvero:

1) riduzione dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, attraverso parziale reintegro dei cessati e il contenimento delle spese per il lavoro flessibile;
2) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche ed amministrative, con riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali;
3) contenimento dei costi della contrattazione integrativa decentrata;

Atteso che il nuovo quadro normativo sopra delineato rende necessario un adeguamento delle politiche del personale al fine di rendere coerenti le scelte adottate in sede di programmazione triennale ai rinnovati vincoli in materia, mediante l'adozione di scelte organizzative compatibili con i vintoli preordinati che puntino a mantenere l'attuale livello dei servizi offerti ai cittadini;

Richiamate:

1) la propria precedente deliberazione n. 35 in data 20.05.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la dotazione organica dell'ente;
2) la propria precedente deliberazione n. 27 in data 13.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "*Approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale e del relativo piano occupazionale 2015-2017*";

Viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica:

- ☐ n. 3/2005 del 03/11/2005 ad oggetto: *"Direttiva concernente gli adempimenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di avvio delle procedure concorsuali";*
- ☐ n. 3/2006 del 02/05/2006 ad oggetto: *"Linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane, chiarimenti sulla responsabilità della dirigenza e degli organi di controllo interno in materia di personale";*
- ☐ n. 4/2008 del 18/04/2008 ad oggetto: *"Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) – Linee guida ed indirizzi in materia di mobilità";*

Ravvisata la necessità di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2016-2018, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente;

Atteso in particolare che necessita, urgentemente, assumere le seguenti figure, indispensabili per il regolare assolvimento di servizi rimasti completamente vacanti e lacunosi di personale specializzato:
a) una figura qualificata presso l'Ufficio Tributi, categoria D1, che possa garantire l'assolvimento degli innumerevoli procedimenti del servizio, oltre alla gestione delle attività di accertamento e di riscossione, divenute indispensabili per le sorti economico / finanziarie dell'Ente;
b) una figura altamente qualificata presso l'Ufficio Tecnico, categoria D1, che possa definitivamente coprire il posto, attualmente vacante e provvisoriamente coperto, in attesa dello sblocco della convulsa e schizzofrenica normativa vigente, da un dipendente a tempo determinato.

Ricordato che questo ente:
- ☐ *ha rispettato* il patto di stabilità interno per l'anno 2015;
- ☐ *ha rispettato* il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii.;
- ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti pari a 27%;

Vista la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018 sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Comunale e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione:
a) del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti ed a quelli che si intendono svolgere;
b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

Atteso in particolare che, a seguito di ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, D.L.gs. n. 165/2001, con la nuova programmazione triennale del fabbisogno: non sono, al momento, emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Richiamato l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Visto il verbale del 30.04.2016, con cui l'organo di revisione ha accertato la coerenza della nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale con il principio di riduzione complessiva della

spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

Ritenuto di approvare la nuova dotazione organica organica dell'ente (allegato A) apportando le seguenti modificazioni alla precedente dotazione organica approvata con deliberazione Giunta Comunale n. 35 del 20.05.2015:
- **posti soppressi**: soppresso un posto di collaboratore tecnico, categoria B3, a seguito del pensionamento del dipendente Rocco Scarpone in data 7 ottobre 2015; soppresso un posto di esecutore operativo specializzato, categoria B1; soppressi due posti di operatore ausiliario, categoria A1, a seguito dei pensionamenti dei dipendenti Milano Teresina (dicembre 2015) e Secone Amalia (aprile 2016); si annota inoltre il pensionamento del dipendente Pela Walter con vacanza del relativo posto in organico in categoria B1;
- **posti inseriti**: n. 1 Istruttore direttivo contabile, categoria D1; un Istruttore amministrativo, categoria C1; un istruttore tecnico, categoria C1; n. 1 esecutore tecnico specializzato, categoria B1.

Si mantiene dunque l'invarianza nella dotazione organica che rimane dunque di n. 41 unità, di cui 30 coperti (contro i 34 della precedente dotazione) e 11 vacanti (contro i 7 della precedente).

Dato atto che nel 2016 hanno già presentato domanda di pendionamento altri 3 dipendenti, e precisamente: un istruttore di vigilanza (categoria C1), un esecutore tecnico (B1), ed un ausiliario (A1).

Tutte le avvenute cessazioni consentiranno pertanto all'Ente di procedere con il piano di assunzioni qui programmato.

Visto l'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, il quale detta disposizioni in materia di reclutamento di personale;

Visto il piano occupazionale 2016-2018 predisposto sulla base della nuova dotazione organica e della normativa sopra richiamata e tenendo altresì conto delle esigenze dell'ente, che si riporta all'allegato C) alla presente deliberazione;

Dato atto in particolare che il nuovo piano occupazionale 2016-2018 prevede complessivamente n. 2 posti da ricoprire mediante concorso pubblico;
- ☐ avviamento di personale appartenente alle categorie protette ex Legge n. 68/1999;
- ☐ stabilizzazione di personale ai sensi dell'articolo 35, comma 3 bis del decreto legislativo n. 165/2001;

fermo restando l'obbligo del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria ex art. 30 del d.Lgs.
n. 165/2001 e di mobilità obbligatoria ex art. 34-*bis* del d.Lgs. n. 165/2001;

Dato atto che:
- questo ente sta regolarizzando la propria posizione con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2016-2018 *non si prevede* di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- questo ente *non ha* in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- il piano occupazionale 2016-2018 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;

– l’andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

Dato atto infine che è in approvazione la deliberazione di Giunta Comunale del piano delle azioni positive per il triennio 2016 /2018, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 48, comma 1, del d.Lgs. n. 198/2006;

Accertato che sul presente provvedimento è da espletare la procedura di informazione sindacale.

Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

A votazione unanime e palese

Delibera

1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia ed ai sensi dell’articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la seguente nuova **programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2016-2018:**

a) anno 2016: è prevista l’assunzione di una figura qualificata presso l’Ufficio Tributi, categoria D1;
b) anno 2017: è prevista l’assunzione di una figura altamente qualificata presso l’Ufficio Tecnico, categoria D1.
c) anno 2018: non è prevista alcuna nuova assunzione

3) di dare atto che:

- la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- l’andamento della spesa di personale conseguente all’attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall’articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall’art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n.90;

4) Didemandare al responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all’attuazione del presente provvedimento.

5) Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Si allega alla presente deliberazione la nuova dotazione organica per categoria (Allegato A) e per Area (Allegato B).

Identificare il responsabile del procedimento del presente atto in:
Area UFFICIO PERSONALE

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DI BONAVENTURA DIEGO	F.to Zanieri Stefano

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Albo Prot. n._____

Lì, 26-05-2016

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
F.to DE LUCA ANNAMARIA

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134 della Legge 267/2000 con decorrenza dal 30-04-2016:

- ❑ per il decorso del termine di 10 giorni dall'inizio della pubblicazione ai sensi del terzo comma art. 134 L.267/2000;
- ❑ perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del quarto comma art. 134 L.267/2000;

Lì, 30-04-2016

IL RESPONSABILE
F.to DE LUCA ANNAMARIA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì 30-04-2016

Il Responsabile dell'Area Sociale Amministrativa
(Annamaria De Luca)

(Allegato A) - Dotazione organica Comune Notaresco (per categoria giuridica) - Approvata con delibera di Giunta n. .. del 30.04.2016

Cat.	Profilo	Posti totali	Coperti	Vacanti	Nominativi
	Segretario comunale				
D3	Funzionario amministrativo	2	2		De Luca; Di Martino
	Funzionario tecnico	1	1		Carbone (35 ore)
	Funzionario contabile-amministrativo	1	1		Maggitti
	Funzionario vigilanza	2	2		Marziani, Sposetti
D1	Istruttore direttivo amministrativo	0	0		
	Istruttore direttivo contabile	1	0	1	
	Istruttore direttivo tecnico	1	0	1	
	Istruttore direttivo vigilanza	0	0		
C1	Istruttore amministrativo	5	4	1	Marziani, Di Sabatino, De Colli, Angelini,
	Istruttore contabile	3	2	1	Intellini, Mosca,
	Istruttore tecnico	2	1	1	Di Marco
	Istruttore polizia municipale	3	2	1	Catarra, Della Sciucca,
B3	Collaboratore amministrativo	1	0	1	
	Collaboratore tecnico	1	0	1	
B1	Esecutore operativo specializzato	4	3	1	Di Battista, Sofia (15); Emiliano (27)
	Esecutore tecnico specializzato	12	10	2	Di Marco, Cusano, Forcini, Di Blasio, Natalini, Di Mattia (35), vacante; Cioci (18), Esposito, Secone; Mazzagatti
A	Operatore tecnico ausiliario	2	2		De Luca, Paesani (18),
Totale		41	30	11	

Allegato B - Assegnazione risorse umane e funzionigramma per Aree - Delibera Giunta n. …del 30.04.2016

Area Amministrativa	Cat.	Profilo	n.	Nominativi
Servizi: segreteria, sociali, commercio, scolastici, messo, culturali	D3	Funzionario amministrativo	1	De Luca Anna
	C1	Istruttore amministrativo / contabile	1	Intellini,
	C1	Istruttore amministrativo	1	Di Sabatino (in comando)
	B3	Collaboratore amministrativo	1	vacante
	B1	Esecutore tecnico specializzato	4	Esposito, Secone, Cioci (18), vacante
	A1	Operatore tecnico ausiliario	2	De Luca, Paesani (18)
		Totale	**10**	

Area Finanziaria	Cat.	Profilo	n.	Nominativi
Servizi: finanziario; tributi; personale; urp; protocollo; gestione giuridica ed economica del patrimonio.	D3	Funzionario finanziario	1	Maggitti,
	D1	Istruttore direttivo contabile	1	vacante
	C1	Istruttore amministrativo	2	Angelini, Marziani (in comando)
	C1	Istruttore amministrativo / contabile	2	Mosca, vacante
	B1	Esecutore operativo specializzato	2	Di Bonaventura (15), Scarpone (27)
		Totale	**8**	

Area Gestione Territorio	Cat.	Profilo	n.	Nominativi
Servizi: edilizia privata, urbanistica, suap, manutenzione del patrimonio comunale	D1	Istruttore direttivo Tecnico	1	Vacante
	C1	Istruttore tecnico	1	Di Marco
	B3	Collaboratore tecnico	1	Vacante
	B1	Esecutore operativo specializzato	1	Di Battista,
	B1	Esecutore tecnico specializzato	7	Di Blasio, Di Marco, Cusano, Forcini, Di Mattia (35); Natalini, vacante
		Totale	**11**	

Area Lavori Pubblici e ambiente	Cat.	Profilo	n.	Nominativi
Servizi: lavori pubblici, cimiteri, ambiente, energia	D3	Funzionario Tecnico	1	Carbone (35)
	C1	Istruttore tecnico	1	Vacante
	B1	Esecutore operativo specializzato	1	Vacante
	B1	Esecutore tecnico specializzato	0	
		Totale	**3**	

Area Vigilanza	Cat.	Profilo	n.	Nominativi
Servizi: polizia municipale, messo notificatore;	D3	Funzionario di vigilanza	2	Marziani, Sposetti,
	D3	Funzionario amministrativo	1	Di Martino
	C1	Istruttore polizia municipale	3	Catarra, Della Sciucca, 1 vacante
	C1	Istruttore amministrativo	1	De Colli
	B1	Esecutore operativo specializzato (ausiliario del traffico	2	Mazzagatti, vacante
		Totale	**9**	